

Avv. Francesco Chiaradia
Via degli Oleandri (Residence Due Palme)
87076 Villapiana Lido (CS)
Tel. 0981.56004 – 328.6811707
Pec: francesco.chiaradia@avvocaticastrovillari.legalmail.it

CORTE DI APPELLO DI GENOVA

SEZIONE LAVORO

R.G.L. N. 380/2017 – GIUDICE RELATORE DOTT. AICARDI – UDIENZA DEL 10.01.2018

MEMORIA DIFENSIVA DI COSTITUZIONE

CON APPELLO INCIDENTALE

per la prof.ssa **GIANNELLA SONIA**, nata ad Agropoli (SA) il 28.11.1981 e residente in Pisa alla via Sanguigno n. 2, codice fiscale GNNSNO81S68A091L, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Chiaradia, codice fiscale CHRFC66A16H961P, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Villapiana Lido (CS) alla via degli Oleandri (Residence Due Palme), snc, come da procura in calce al ricorso di primo grado iscritto al RGL. n. 529/2017 Tribunale della Spezia, Sez. Lavoro, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni a mezzo fax al n. 0981.56004 o al seguente indirizzo di PEC: francesco.chiaradia@avvocaticastrovillari.legalmail.it

APPELLATA

Contro

- 1) **Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro pro-tempore, rapp.to, difeso e domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Genova al Viale Brigate Partigiane n. 2;
- 2) **Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria**, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to, difeso e domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Genova al Viale Brigate Partigiane n. 2;
- 3) **Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana**, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to, difeso e domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Genova al Viale Brigate Partigiane n. 2.

APPELLANTI



Premesso

- Che in data 23.10.2017 la prof.ssa Giannella Sonia si vedeva notificare il ricorso in appello proposto dal Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, dall'USR Liguria e dall'USR Toscana, e il relativo decreto di fissazione dell'udienza emesso dalla Corte d'Appello di Genova, Sez. Lavoro, Giudice relatore dott. Aicardi;
- Che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, soccombente nel giudizio di primo grado svoltosi dinanzi al Tribunale della Spezia, sezione lavoro, chiedeva la riforma della sentenza n. 243/17 pronunciata dal Tribunale della Spezia, pubblicata in data 8.8.2017 e notificata a mezzo pec .
- Che gli appellanti, a sostegno delle proprie ragioni, affermavano che la sentenza gravata sarebbe stata erronea nella parte in cui ha riconosciuto le ragioni dell'odierna appellata ai fini del trasferimento nel proprio ambito territoriale scuola, e in particolare nel punto in cui il Giudicante ha dichiarato la nullità delle disposizioni contenute nelle Note Comuni stese in calce alla Tabella di Valutazione allegata al CCNI del 8.04.2016 in quanto contraria al combinato disposto degli art. 485, comma 1, legge 297/1994 e 1 bis D.L. 250/05 convertito in Legge 27/2006. Errato sarebbe considerare equivalente l'attività prestata presso gli istituti pubblici e quella prestata presso gli istituti paritari. Secondo gli appellanti l'interpretazione offerta dal Tribunale della Spezia non è condivisibile per violazione della suddetta normativa.
- Che l'odierna appellata, nel sostenere la correttezza dell'interpretazione resa dal Giudice di primo grado in ordine al riconoscimento del servizio reso nella scuola paritaria, si duole invece della mancata statuizione su un punto decisivo della domanda introdotta con il ricorso principale, ovverosia l'illegittima disparità di trattamento introdotta dall'art. 6 del CCNI in favore dei docenti provenienti dalle graduatorie di merito del 2012, a discapito dell'odierna appellata che avrebbe avuto la precedenza per anzianità di servizio e per ricongiungimento familiare. Di conseguenza il Giudice di primo grado ha omesso di dichiarare il diritto della ricorrente ad essere assegnata negli ambiti prescelti in domanda ed occupati invece dai docenti provenienti dalla Fase B.



Avv. Francesco Chiaradia
Via degli Oleandri (Residence Due Palme)
87076 Villapiana Lido (CS)
Tel. 0981.56004 – 328.6811707
Pec: francesco.chiaradia@avvocaticastrovillari.legalmail.it

Tanto premesso, la prof.ssa Sonia Giannella, come sopra rapp.ta e difesa, si costituisce nel presente giudizio per impugnare, contestare e chiedere il rigetto del suddetto gravame e l'accoglimento dell'appello incidentale per i seguenti

Motivi

1. Inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 436 bis cpc

Alla luce della novella, l'atto d'appello non può limitarsi a generiche asserzioni in ordine ai pretesi vizi in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure, ma è ora necessario indicare i passi del provvedimento non condivisi, riassumendoli in modo chiaro e conciso, esponendo i motivi del dissenso e indicando gli errori od omissioni, in cui sarebbe incorso il Decidente, esponendo, all'uopo, un ragionato progetto alternativo di decisione.

Ciò in ossequio al sistema del doppio filtro in appello; un primo filtro riguarda il rispetto delle prescrizioni in tema di forma-contenuto dell'atto di appello, richieste a pena di inammissibilità (e che si aggiungono alle nullità dell'art. 164); il secondo filtro consiste in un vaglio di tipo prognostico riguardante la ragionevole probabilità che le doglianze dell'appellante non vengano dichiarate infondate (Ludovici, Prova d'appello: le ultime modifiche al codice di rito civile, in www.judicium.it).

Nel caso di specie non pare che gli appellanti si siano attenuti a queste stringenti regole di redazione dell'appello, non rispettando la sequenza richiesta dal codice di rito.

Il Ministero resistente si è limitato a redigere un atto nella versione "ancient regime", non applicabile, ratione temporis, al caso di specie senza specificare la parte di sentenza asseritamente meritevole di riforma; non indicando una diversa ricostruzione del fatto, il motivo per cui sia assume violata la legge e il nesso causale tra il preteso errore e la sorte della lite, unitamente alla proposizione di un'alternativa decisione.

Alla stregua di tali carenze, si chiede che venga dichiarata, ai sensi dell'art. 436 bis cpc, l'inammissibilità dell'appello promosso dagli appellanti.



Avv. Francesco Chiaradia
Via degli Oleandri (Residence Due Palme)
87076 Villapiana Lido (CS)
Tel. 0981.56004 – 328.6811707
Pec: francesco.chiaradia@avvocaticastrovillari.legalmail.it

Pur ritenendo assorbente tale eccezione preliminare, l'odierna appellata prende posizione, per quanto di competenza, in ordine ai motivi di appello, nell'ordine proposto dagli appellanti:

2. Sulla nullità delle disposizioni contenute nelle Note Comuni stese in calce alla Tabella di Valutazione allegata al CCNI del 8.04.2016 e sul riconoscimento del servizio prestato nelle scuole paritarie nella graduatoria per la mobilità.

Innanzitutto è doveroso impugnare e contestare quanto sostenuto ed eccepito dal MIUR nel ricorso in appello poiché privo di pregio e fondamento.

La sentenza impugnata è corretta ed esente da vizi atteso che segue un ragionamento logico giuridico frutto di una attenta valutazione del servizio prestato nelle scuole paritarie finora non considerato valido nei contratti collettivi scuola.

Riprendendo quanto già evidenziato nel ricorso introduttivo di primo grado, a causa della suddetta previsione del CCNI la ricorrente avrebbe perso ben **dodici (12) punti** (3 punti per ogni anno di servizio) nella graduatoria per la mobilità con perdita della possibilità di rimanere nella provincia di immissione in ruolo, vale a dire in quella di Pisa. **Infatti, proprio grazie alla valutazione del punteggio maturato nella scuola paritaria, e regolarmente calcolato ai fini dell'immissione in ruolo, la ricorrente veniva assunta inizialmente nella provincia di Pisa.**

D'altronde l'art.2,comma 2, del D.L. n. 255/2001 del 3 luglio 2001, convertito in legge il 2 agosto 2001, stabilisce chiaramente che i servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62 sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali. La legge, dunque, riconosce l'equiparazione ai sensi dell'art. 1 della legge 10 marzo 2000 n.62 in favore degli istituti richiedenti che posseggano i requisiti e si impegnino a dare attuazione alle prescrizioni volte ad assicurare i requisiti di qualità e di efficacia dell'offerta formativa. Nella fattispecie la ricorrente ha prestato servizio presso il Liceo Artistico A. Gemelli di Cecina (LI), legalmente riconosciuto con D.R. 09/07/2002 (già leg.ric. con DD.MM. 18/05/1991). Si appalesa, pertanto, anche sotto questo profilo, nel



Avv. Francesco Chiaradia
Via degli Oleandri (Residence Due Palme)
87076 Villapiana Lido (CS)
Tel. 0981.56004 – 328.6811707
Pec: francesco.chiaradia@avvocatastrovillari.legalmail.it

caso di specie, l'illegittimità della normativa contrattuale di cui al richiamato CCNI e successiva O.M. n. 241 dell'8 aprile 2016, in quanto in contrasto con il dettato legislativo suindicato.

Tale disposizione, ai sensi degli artt. 1339 (Inserzione automatica di clausole) , 1418 e 1419 c.c. e del comma 1, ult.cpv, dell'art.40 (nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, **della mobilità e delle progressioni economiche**, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge) e comma 3 quinquies (nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli artt. 1339 e 1419 secondo comma del codice civile”) del d.lgs. 165/01, così per come modificato dall'art.54 del d.lgs. 150/2009, deve essere disapplicata, con conseguente affermazione del diritto del ricorrente al riconoscimento, nella graduatoria per la mobilità a.s. 2016/2017 e seguenti, del servizio d'insegnamento svolto in istituto scolastico paritario.

Il possibile equivoco derivante dal riferimento degli artt. 360, comma 6, e 485 del D.lgs. 297/94 alle sole scuole pareggiate e parificate (agli effetti della carriera) non può essere tenuto in considerazione, perché bisogna tener conto delle novità normative in materia di parità scolastica ed, in particolare, dell'art.1 bis del D.L. n. 250/2005 dove è precisato meglio ed ulteriormente che **“le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III del testo unico di cui al D.Lgs. 16 aprile 1994, n.297, (ovverossia le ex pareggiate e parificate) sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie, riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n.62 e di scuole non paritarie”**. (vedasi in tal senso Tribunale di Napoli- Sez. lavoro- n. 17451/2016 R.G.; Tribunale di Caltagirone- Sez. lavoro- n. 535/2016 R.G. ; Tribunale di Milano- Sez. Lavoro- n. 6202/16 R.G. del 20/07/2016); Tribunale di Milano-Sez.Lavoro- sentenza n.66/2017 . (Allegati 15-16-17- 23) .

Non è un caso nemmeno che, in applicazione di tali norme di legge, anche le tabelle di valutazione dei titoli dei concorsi di merito del Personale docente, come anche quelle relative alle GAE di cui al DDG 31.03.2007



Avv. Francesco Chiaradia
Via degli Oleandri (Residence Due Palme)
87076 Villapiana Lido (CS)
Tel. 0981.56004 – 328.6811707
Pec: francesco.chiaradia@avvocatastrovillari.legalmail.it

riconoscano la piena valutabilità del richiamato servizio, così come, da ultimo, anche quelle allegare al bando di concorso del 23.02.2016.

La stessa Ragioneria Generale dello Stato, con nota n.0069064 del 04.08.2010, ha riconosciuto che la Legge 62/2000 “nulla ha modificato in materia di servizi pre ruolo svoltinelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall’art.485 del D.Lgs. 247/1994”. Anche la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire come “la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l’omogeneità dell’offerta formativa” (Consiglio di Stato, sent. N.1102/2002) .

Tanto è vero che, in primis il Tribunale di Milano (All.17) e poi il Tribunale di Cuneo e ancora, recentemente, i Tribunali di Milano (All.23), Trieste, Ravenna (All.21), etc. hanno disapplicato l’efficacia dell’ordinanza di mobilità nazionale con la quale non sono stati conteggiati i servizi svolti in scuola paritaria ai docenti che ne erano in possesso **ritenendo, pertanto, erroneo l’intero impianto della mobilità nazionale docenti ed il funzionamento dell’algoritmo.**

Il Tribunale della Spezia, in casi analoghi, con ordinanze n 749/2017 del 04.03.2017 e 1147 del 04.04.2017. ha statuito che “...*le norme comuni alla Tabella allegata al CCNI sulla mobilità ex Legge 107, in forza delle quali l’amministrazione non ha computato il servizio prestato dal ricorrente nelle scuole paritarie ,vanno ritenute nulle, disapplicate e sostituite dalla previsione contraria di fonte legale, ope legis inderogabile* “

D’altronde, “*se si ragionasse diversamente, si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz’altro contraria ai principi di eguaglianza ed imparzialità della P.A. (artt. 3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione della carriera, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche*” .



Avv. Francesco Chiaradia
Via degli Oleandri (Residence Due Palme)
87076 Villapiana Lido (CS)
Tel. 0981.56004 – 328.6811707
Pec: francesco.chiaradia@avvocaticastrovillari.legalmail.it

Diversamente è palese la violazione del principio di uguaglianza dei lavoratori dipendenti della P.A. in posizione identica, con pregiudizio, nel contempo, del diritto di accesso al lavoro e del principio di imparzialità e buon andamento che dovrebbe contraddistinguere la condotta della P.A.

La sentenza impugnata, quindi, è corretta ed esente da vizi e si attiene all'orientamento costante ultimo proveniente dalla copiosa Giurisprudenza di merito.

Sono oramai innumerevoli i Tribunali che riconoscono il servizio prestato dai docenti nelle scuole paritarie

(Trib. Lav. Caltagirone, ordinanza cautelare del 11.07.2016; Trib. Lav. Rimini, sentenza n. 64/2014;

Trib. Lav. Milano, ordinanza cautelare del 20.07.2016; Trib. Lav. Napoli, ordinanza cautelare del

06.09.2016; Trib. Lav. Treviso, ordinanza cautelare n. 4070 del 24.10.2016; Trib. Lav. Spezia,

ordinanza cautelare n. 3882 del 24.10.2016; Trib. Lav. Napoli, ordinanza cautelare n. 42800 del

04.11.2016; Trib. Lav. Mantova, ordinanza cautelare del 16.11.2016; Trib. Lav. Livorno, ordinanza

cautelare n. 3856 del 18.11.2016; Trib. Lav. Forlì, ordinanza cautelare n. 2821 del 07.12.2016; Trib.

Lav. Forlì, ordinanza cautelare n. 2823 del 09.12.2016; Trib. Lav. Torino, sentenza del 03.02.2011;

Trib. Lav. Roma, sentenza n. 10110 del 22.11.2016; Trib. Lav. Genova, sentenza n. 99 del 02.02.2017),

ed a nulla può servire una isolata pronuncia di merito che valuta diversamente la fattispecie, in contrasto con i canoni di parità di trattamento e di non discriminazione che costituiscono i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dell'Unione Europea, ma anche con i principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità e buon andamento, come scolpiti negli artt. 3 e 97 Cost.

Alla ricorrente vanno quindi riconosciuti ulteriori 12 punti, ossia 3 per ogni anno di servizio, per come dimostrato, avendo lavorato in una scuola paritaria per ben 4 anni, che sommati al punteggio già riconosciuto, raggiungono complessivamente punti 24.

La scuola paritaria è una istituzione che assolve ad un servizio pubblico ed ogni disposizione normativa che non riconosce il servizio in essa prestato, ai fini del punteggio, si pone in contrasto con il D.L. 255 del 3 luglio 2001, convertito nella legge 20 agosto 2001 n. 333, laddove all'art. 2 comma 2 (tutt'oggi in vigore) con riferimento al riconoscimento/aggiornamento del punteggio nell'ambito delle graduatorie permanenti ha



Avv. Francesco Chiaradia
Via degli Oleandri (Residence Due Palme)
87076 Villapiana Lido (CS)
Tel. 0981.56004 – 328.6811707
Pec: francesco.chiaradia@avvocaticastrovillari.legalmail.it

espressamente previsto che “i servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie (di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62) sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”.

Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 2268/2017 del 06.09.2017, ha ribadito che “ In particolare, con ordinanza n. 2300 in data 3 ottobre 2016 il Tribunale di Trieste richiamata la L. 62/2000, osservava condivisibilmente come risulterebbe del tutto irragionevole “ anche nella prospettiva di un’interpretazione sistematica coerente, equiparare il servizio reso nelle scuole paritarie a quello svolto nelle scuole statali ai fini della progressione nelle graduatorie ad esaurimento, al fine, dunque, di ottenere l’immissione in ruolo - come nella fattispecie è avvenuto...- E non valutarlo, viceversa, nel contesto del medesimo quadro normativo fattuale di riferimento ai fini della mobilità di cui si discorre”.

Recentemente è intervenuto anche il **Consiglio di Stato che con Ordinanza n. 4845 del 10 novembre 2017, e prima ancora con la n. 951 del 7 marzo 2017**, ha affermato che “le tabelle di valutazione relative alla procedura di mobilità del personale docente di cui all’ordinanza ministeriale n. 241 del 2016, nella parte in cui prevedono l’attribuzione di tre punti per ciascun anno di servizio preruolo prestato nelle sole scuole statali, pareggiate e parificate, escludendo e considerando non valutabile il servizio pre-ruolo svolto presso le scuole paritarie, sembrano porsi in contrasto con il principio di parità di trattamento (tra le due categorie di istituzioni scolastiche) stabilito dalla legislazione statale (l. n. 62 del 2000, l. n. 107 del 2015)”.

Si confida, pertanto, nel rigetto dell’appello e nella conferma dell’impugnata sentenza, ovvero sia il **riconoscimento, in favore della ricorrente, nella graduatoria di mobilità di ulteriori 12 punti ai fini dell’attribuzione della sede di servizio, per il servizio prestato nelle scuole paritarie**, con conseguente ordine al MIUR di **trasferimento** della ricorrente presso l’ambito Toscana 0013, **o in subordine** negli altri ambiti indicati in domanda di mobilità ricadenti nel medesimo territorio regionale della Toscana secondo le preferenze espresse.



Avv. Francesco Chiaradia
Via degli Oleandri (Residence Due Palme)
87076 Villapiana Lido (CS)
Tel. 0981.56004 – 328.6811707
Pec: francesco.chiaradia@avvocaticastrovillari.legalmail.it

3. In via incidentale. Sulla mancata statuizione inerente la disparità di trattamento e l'illegittimità del CCNI sulla mobilità dei docenti per l'a.s. 2016/2017 dell'08.04.16 e l'illegittimità dell' O.M. n. 241 di pari data. Sulla violazione del diritto soggettivo della ricorrente. Sulla mancata trasparenza dell'algoritmo.

Il Giudice di primo grado ha omesso di statuire su alcuni punti decisivi della domanda formulati nel ricorso introduttivo, ovverosia sulla situazione palesemente pregiudizievole riguardante le operazioni di mobilità dei docenti assunti in Fase C, preceduti in modo illegittimo dai docenti della Fase B, vincitori del concorso 2012, senza considerare l'anzianità di servizio di coloro, come la ricorrente, che risultavano da anni nelle GAE prima del 2012, e sulla mancata trasparenza del funzionamento dell'algoritmo.

L'art. 1, comma 108, della L. 107/2015 prevede per l'anno scolastico 2016/2017 che i *“docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno 2014/2015 partecipano a domanda alla mobilità territoriale e professionale anche in deroga al vincolo triennale per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale per tutti i posti vacanti dell'organico dell' autonomia, inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 agli assunti provenienti dalle GAE nelle fasi B e C”*.

Invece, l'art. 6 del CCNI sulle “Fasi dei trasferimenti e dei passaggi”, a proposito **della FASE B**, prevede che *“1. Gli assunti entro il 2014/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi, e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 2015/2016 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito richiesto otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia.”*

Nel caso che ci occupa alla ricorrente non solo non è stato riconosciuto il punteggio derivante da anni di insegnamento nella scuola paritaria, ragion per cui la stessa si è vista scavalcata da docenti con punteggio inferiore, ma è stata scavalcata da docenti appartenenti alla Fase B posti dalla normativa in precedenza, con



Avv. Francesco Chiaradia
Via degli Oleandri (Residence Due Palme)
87076 Villapiana Lido (CS)
Tel. 0981.56004 – 328.6811707
Pec: francesco.chiaradia@avvocatastrovillari.legalmail.it

evidente disparità di trattamento tra gli immessi in ruolo da G.A.E. rispetto a quelli della graduatoria di merito riformata dopo il concorso del 2012 in violazione del principio di merito del punteggio in graduatoria (nella stessa direzione Giudice del Lavoro di Ravenna ordinanza del 03.02.2017) .

Tali evidenti disparità di trattamento non trovano fondamento alcuno sul piano delle leggi ed in particolare della L. 107/2015 ma anche del D.lgs. 165/2001 (T.U. sul pubblico impiego).

In questa direzione valga la lettura dell'art. 7 il quale prevede che le pubbliche amministrazioni garantiscano parità e pari opportunità e l'assenza da ogni forma discriminatoria nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. E con maggiore incisività con riferimento alla mobilità vanno segnalate alcune pronunce della Cassazione in cui viene statuito l'obbligo per il datore di lavoro pubblico di adottare regole che assicurino la piena attuazione del principio della parità di trattamento dei lavoratori oltre che del principio generale dell'imparzialità nell'organizzazione degli uffici pubblici per come fissato dall'art. 97 della Costituzione (Cass. Civ sez. lav. nn. 1485/2015 e 11127/2004).

Per effetto dell'illegittima O.M. n. 241/2016 e dell'illegittimo CCNI nelle parti suindicate, la ricorrente, già inserita da tempo nelle GAE della provincia di Pisa con 110 punti, ha subito una ingiusta penalizzazione. Infatti la stessa, che ha chiesto come prima sede di assegnazione definitiva l'ambito territoriale della provincia di Pisa (Toscana ambito 0018), e con punteggio, ai fini di mobilità, di punti **12 (oltre 12 punti derivanti da 4 anni di scuola paritaria) è stata preceduta da docenti vincitori dell'ultimo concorso del 2012.**

Il CCNI avrebbe dovuto considerare preminente, al contrario, ai fini dei trasferimenti coloro che, con maggiore anzianità, rappresentavano i precari storici ed inseriti da tempo nelle GAE, collocati poi nella Fase C.

Del resto, **il Tribunale di Spezia, nella persona del Giudice dott. G. Romano**, in fattispecie analoghe, ha già avuto modo di statuire che: “ E' fondato il motivo con cui la ricorrente si duole dell'illegittima disparità di trattamento introdotta dall'art. 6 del CCNI, aderendo questo Giudice all'orientamento (vedi Trib. Di



Avv. Francesco Chiaradia
Via degli Oleandri (Residence Due Palme)
87076 Villapiana Lido (CS)
Tel. 0981.56004 – 328.6811707
Pec: francesco.chiaradia@avvocaticastrovillari.legalmail.it

Ravenna, ordinanza 03.02.2017, n. 443, vedi anche Trib. Spezia, ordinanza 04.03.2014 cit.) che ritiene che la precedenza accordata dal CCNI ai docenti provenienti dalla graduatorie di merito del 2012 rispetto ai docenti provenienti dalla GAE non solo non trovi addentellato nella legge ma sia anche in contrasto con i principi di uguaglianza, parità di trattamento, merito, rispetto dell'anzianità di servizio (artt. 3, 97, Cost; art. 7, comma 1 Dlgs n. 165/2001; vedi anche Dlgs n. 297/94) potendosi verificare che docenti con punteggi molto bassi superino docenti provenienti dalla GAE con maggiore anzianità e punteggio superiore".(ordinanza n. 1147/2017 del 04.04.2017- RGL n. 137/2017)

Quasi tutti i Giudici del Lavoro dei Tribunali Italiani hanno accertato che: "...riservando una scelta con precedenza a coloro che risultavano inseriti nella graduatoria di merito dal concorso del 2012, il che non trova alcun collegamento con il testo della L. 10/2015, conduce ai risultati che vengono in questa sede lamentati, e cioè al superamento da parte di docenti con punteggio più basso dei docenti collocati da anni nelle GAE con punteggi anche doppi rispetto ai primi. La legge, quindi, non prevede alcuna preferenza per i soggetti provenienti dalla graduatoria di merito del concorso del 2012 rispetto ai docenti provenienti dalla GAE" (Tribunale di Roma, sentenza n. 2056/2017 del 02.03.2017), accogliendo i ricorsi proposti e disponendo il trasferimento del docente presso il primo ambito indicato nella domanda di mobilità.

E sempre il Tribunale di Spezia, nella persona del dott. Giampiero Panico, con l'ordinanza n. 749/2017 del 04.03.2017 ha statuito che "...il ricorrente è stato postergato nella scelta sulla sede da lui indicata (Calabria 0006, 0005, 0003) rispetto ad altri colleghi che avevano punteggio minore o pari (però con minore anzianità) ma che provenivano dalla GM 2012".

In particolare, è risultato che docenti quali **BORGHI GAIA E FUSCO CATERINA**, poiché fatti rientrare nella Fase B1, ossia vincitori del concorso 2012, hanno ottenuto l'ambito Toscana 0018, **CAPITANI LUCIA**, Fase B1, l'ambito Toscana 011, e così via, quando invece la precedenza doveva essere accordata a coloro, come la ricorrente, che da anni risultavano iscritti delle GAE ed erano precari storici.

Se la prof.ssa Sonia Giannella fosse stata assegnata all'ambito Toscana 0018, dove risiede con la propria famiglia, avrebbe ottenuto il punteggio di 18 (12+6), scavalcando così anche gli stessi docenti



Avv. Francesco Chiaradia
Via degli Oleandri (Residence Due Palme)
87076 Villapiana Lido (CS)
Tel. 0981.56004 – 328.6811707
Pec: francesco.chiaradia@avvocaticastrovillari.legalmail.it

della fase B che si trovano collocati prima della stessa in virtù di una precedenza accordata illegittima, senza che il Ministero resistente abbia dato prova se gli stessi godano di una precedenza o abbiano titolo per il ricongiungimento.

Inoltre, sono tantissime ormai le sentenze dei vari Tribunali italiani che sanciscono l'irregolarità del famoso algoritmo e l'assoluta carenza di prova in ordine ai criteri seguiti per disporre il trasferimento dei docenti a migliaia di chilometri distanti da casa.

“Il MIUR non ha offerto alcun elemento per poter comprendere perché la ricorrente, residente a Celleole (CE), sia stata assegnata nell'ambito territoriale di Pavia; non ha contestato che alla ricorrente fossero stati assegnati 19 punti e che nulla ha dedotto in ordine a docenti con punteggio inferiore e sul MIUR grava l'onere della prova poiché quale ha la disponibilità dei dati, considerando anche il principio di vicinanza della prova” (Trib. Pavia ordinanza n. 1488/2017 del 12.04.2017).

L'art. 6 del CCNI ha, quindi, creato un'illegittima disparità di trattamento che non trova riscontro nella L. 107/2015.

E' palese, quindi, la lesione del diritto soggettivo della ricorrente la quale ha subito, illegittimamente, una gravissima discriminazione essendogli stata preclusa la mobilità a parità di condizioni sull'ambito territoriale di Pisa (come negli altri ambiti) riservata a docenti titolari di un punteggio inferiore in pregiudizio del merito.

Altra questione che rileva sotto il profilo della violazione del diritto soggettivo è l'assoluta mancanza di trasparenza nelle operazioni di mobilità.

Si consideri, infatti, che la ricorrente ancora non si capacita su come – in base al punteggio – sia stata assegnata presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di La Spezia quando nella sua richiesta aveva selezionato, in prima istanza, ambiti della provincia di Toscana ambito 0018, 0011, 0013, 0014, e così via, a maggior ragione se il Ministero resistente non ha dato prova dei titoli e delle precedenze di coloro che sono stati collocati negli ambiti prescelti dalla ricorrente.



Avv. Francesco Chiaradia
Via degli Oleandri (Residence Due Palme)
87076 Villapiana Lido (CS)
Tel. 0981.56004 – 328.6811707
Pec: francesco.chiaradia@avvocaticastrovillari.legalmail.it

Ad ogni modo non è dato sapere su quali presupposti e/o dati si è fondata la sua assegnazione frutto del famoso c.d. “algoritmo” per l’individuazione delle sedi.

Tale “programma informatico” è stato predisposto in maniera errata e non ha funzionato come avrebbe dovuto, dovendosi registrare, peraltro, il netto rifiuto opposto dall’Amministrazione, a fronte di reiterate richieste di renderlo noto ai diretti interessati al fine di rendere possibile il normale controllo sull’attività della P.A.. Tutto ciò ha comportato indubbiamente la violazione del principio di trasparenza dell’azione amministrativa così come prevista e regolata dalla L. 241/1990.

In merito all’illegittimità dell’O.M. n. 241 dell’8.4.2016 e del CCNI dalla stessa approvato, si evidenzia che in attesa della pronuncia di merito, lo stesso TAR del Lazio ha sospeso gli effetti di tale provvedimento regolamentare, impugnato, peraltro, per gli stessi profili evidenziati per la lesione del diritto soggettivo, dubitando, peraltro, della legittimità costituzionale di detta normativa.

La ricorrente, pertanto, che ha presentato domanda di mobilità indicando come prima sede Pisa in base al punteggio in possesso ha diritto all’assegnazione definitiva nell’ambito territoriale della provincia di Pisa avendo totalizzato **punti 12 (+12 per la paritaria)**, superiori rispetto ad altri docenti provenienti dalla fase C che hanno totalizzato punteggi inferiori.

Tutto ciò premesso, dedotto e specificato, la prof.ssa Sonia Giannella, come sopra rappresentata e difesa,

Chiede

l'Ecc.ma Corte d'Appello adita che, contrariis reiectis, Voglia:

- in via preliminare, dichiarare l’inammissibilità dell’appello principale proposto;
- nel merito, rigettare l'appello principale proposto e confermare integralmente l'impugnata sentenza.
- in via incidentale, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, dichiarare l’illegittimità della disparità di trattamento introdotta dall’art. 6 del CCNI in favore dei docenti provenienti dalle graduatorie di merito del 2012, riconoscendo alla odierna appellata l’anzianità di servizio e la precedenza per la relativa assegnazione della sede prescelta con la domanda di mobilità per cui è causa. Di conseguenza il diritto ad essere assegnata negli ambiti prescelti in domanda ed occupati dai docenti provenienti dalla Fase B.



Avv. Francesco Chiaradia
Via degli Oleandri (Residence Due Palme)
87076 Villapiana Lido (CS)
Tel. 0981.56004 – 328.6811707
Pec: francesco.chiaradia@avvocaticastrovillari.legalmail.it

Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Si produce:

1. Copia notificata del ricorso in appello;
2. Copia relata di notifica della memoria con appello incidentale;
3. Copia sentenza impugnata;
4. Fascicolo di parte del giudizio di primo grado.

Villapiana Lido lì 29.12.2017

Avv. Francesco Chiaradia

